

I° premio =
II° premio =
III° premio =

Come alle precedenti Agenzie, con
 la limitazione delle soprapprese,
 giorni sulle eccedenze al 0.15%.

Su tutti i mesi premi dovreb-
 bero eseguirsi una trattativa del 10% sui pre-
 mi di I° e II° premio e del 20% su quella
 di III° premio, per destinare la somma
 risultante, a favore delle Agenzie che
 avendo ottenuto il premio, presentino
 anche la condizione di aver conseguito
 una produzione stabile di quel tipo del-
 la concorrenza (Compagnia di Milano
 esclusa).

Nella determinazione della pro-
 duzione comparativa con quella della
 concorrenza sono escluse le assicurazioni
 collettive, conchuse a speciali condizioni
 di tariffe, e quelle raccolte nei Corpi Mi-
 litari (Carabinieri, Guardie Regie
 e Guardie di Finanza) sulle quali non
 sia stata corrisposta la intera prima an-
 nuale di premio, di conseguenza i pre-
 mi che si frangono in base ai risultati
 delle singole Agenzie saranno corrisposti
 subito dopo gli accertamenti sulle annue

